



# COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19/2019 DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO PUBBLICO SCARICO IN FOGNATURA DELLE ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **6,30** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All'appello risultano i signori:

<b>BIADA DANIELE</b>	Sindaco
<b>PEDO' OSCAR</b>	Assessore - Vicesindaco
<b>CATTANI GIOVANNA</b>	Assessore
<b>PORTOLAN IGOR</b>	Assessore
<b>BERTOLAS GIANLUCA</b>	Assessore

Assenti	
giustificati	Ingiustificat

---

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

---

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all'argomento in oggetto indicato.

---

## **RELAZIONE**

Il nuovo modello tariffario, basato sulla normativa allora in vigore ed in particolare la delibera della Giunta Provinciale 28 novembre 2005 n. 2517, ha trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le relative disposizioni sono state recepite dall'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 di data 19 dicembre 2006 relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2007.

Successivamente, l'art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (A.E.E.G.) le funzioni inerenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici tra le quali anche quelle in materia tariffaria, che da subito si è attivata e con propria delibera del 1 marzo 2012, n. 74/2012/R ha dato avvio al procedimento per l'adozione dei provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. La Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle proprie specifiche prerogative statutarie che afferiscono la materia dei servizi idrici, ha modificato l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, attribuendo alla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie il compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, facendo salva la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto fino alla data di entrata in vigore della norma provinciale (art. 1, comma 2, della L.P. 30 luglio 2012, n. 17). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233/2013, ha ritenuto legittime le norme provinciali che regolano la tariffa idrica impugnate dal Governo in quanto ritenute invasive delle competenze statali.

L'unica novità sostanziale introdotta dal nuovo testo unico, rispetto alla normativa precedente, concerne la redazione, in sede di approvazione o di verifica annuale delle tariffe, del piano dei costi e dei ricavi che, oltre all'anno al quale le tariffe si riferiscono, deve riguardare anche i dati di preconsuntivo dell'esercizio in corso e i dati di consuntivo dell'esercizio precedente.

Rimane confermata la suddivisione delle tariffe tra quota variabile e quota fissa con le stesse modalità di calcolo precedentemente previste e precisamente :

- una quota fissa, rapportata ai costi fissi ed applicata alle utenze indipendentemente dall'acqua scaricata in fognatura;
- una quota variabile, per coprire i costi variabili del servizio, che continua ad essere calcolata in base al quantitativo di acqua reflua scaricata in fognatura e determinata secondo le previsioni del modello tariffario che prevede la differenziazione tra utenze civili ed utenze produttive. Per evitare che la quota fissa della tariffa gravi eccessivamente sulle utenze civili, la giunta provinciale ha stabilito che i costi fissi non possono essere conteggiati nella misura superiore al 35% del totale.
- Per la fognatura, a differenza del servizio acquedotto, il modello tariffario provinciale non precede l'articolazione della tariffa in scaglioni.

Considerato che, alla luce di quanto sopra premesso, per l'anno 2019 il modello tariffario di riferimento del servizio fognatura resta quello attuale, disciplinato dalla delibera della Giunta Provinciale n.2436/2007.

Il Comune di Campodenno, secondo le previsioni del modello tariffario approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con la deliberazione n. 2436 di data 9 novembre 2007 con la quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, ha fissato una previsione di copertura dei costi pari al 100%.

Il modello tariffario, per quanto concerne le tipologie di tariffa, conferma la suddivisione tra utenze produttive ed utenze civili con la possibilità di prevedere una maggiorazione, sulla base di un parametro di calcolo superiore ad 1, della quota variabile di tariffa per le utenze produttive rispetto a quelle civili. La quota F (quota fissa) della tariffa delle utenze produttive va determinata secondo la tabella allegata alla citata delibera della G.P., scegliendo l'importo da applicare tra il valore minimo e massimo per ciascuno degli scaglioni di consumo indicati: si propone in questa sede di confermare l'importo della quota fissa della tariffa per le utenze produttive (quota F) nell'importo già deliberato per il 2014 per ciascun scaglione di consumo.

Con il presente provvedimento si ritiene necessario fissare per l'anno 2019 le tariffe del servizio fognatura sulla base dei principi fissati dal legislatore e cioè:

- tutela della risorsa idrica dagli sprechi e dai consumi eccessivi;
- economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi;
- salvaguardia dell'ambiente dagli inquinamenti applicando il principio "chi inquina paga".

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Servizio Finanziario del Comune di Campodenno, ha elaborato il prospetto dei costi e dei ricavi del servizio utilizzando i modelli approvati dalla Giunta Provinciale di Trento ed ha proposto la tariffa così come evidenziata nell' "Allegato 1" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che la delibera n. 2436/2007 della Giunta Provinciale prevede l'obbligo della copertura totale di tutti i costi, sia quelli fissi che quelli variabili;

Preso atto che il tasso di copertura dei costi del servizio pubblico idrico del Comune di Campodenno arriva alla copertura integrale degli stessi, come già garantito dal 2005;

Valutati i dati del preventivo di spesa per l'anno 2019 che evidenziano complessivi €uro 36.755,95 con ricavi presunti in €uro 36.755,95 ed un livello di copertura (100,00%);

Rilevato che per effetto delle modifiche tariffarie si avrà:

- una quota fissa da addebitare a tutti gli utenti pari ad €uro 12,28 (nel 2018 euro 11,70);
- una quota variabile da addebitare in base alle effettive quantità di refluo conferito nella pubblica fognatura con tariffa unica da applicare sia agli insediamenti civili che a quelli produttivi pari ad €uro 0,2656 (nel 2018 €uro 0,2352).

Considerato l'obbligo di inviare la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per il controllo previsto;

Ritenuto di approvare le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2019 così come desunte dall'allegato sub 1, che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Atteso che nel costo complessivo del servizio idrico a carico del cittadino comprende anche il canone di depurazione la cui tariffa viene fissata dalla P.A.T. e che per il 2019 la Giunta Provinciale ha ancora provveduto a fissare detto canone che per il 2018 è rimasto invariato rispetto al 2018 pari ad €uro 0,81 al mc;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2;
- Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 10 ottobre 2000 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 20 di data 24 agosto 2014 e n. 5 di data 23 marzo 2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore approvato con deliberazione consiliare n. 36 di data 29 dicembre 2000, modificato con deliberazione n. 25 di data 30 dicembre 2002 e con successiva deliberazione n. 1 di data 9 marzo 2010;
- il DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl "Approvazione del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
- la circolare del servizio Autonomie Locali della provincia Autonoma di Trento n. 13 del 15.11.2007 che forniva indicazioni in ordine ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l'anno 2008;
- la delibera della G.P. n. 2436 dd. 09.11.2007 avente ad oggetto: testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 79, comma 4 del II Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, stante l'urgenza data la necessità di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a far data 1° gennaio 2019 e da stabilire prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;

Acquisito il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Acquisito il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

## DELIBERA

- 1. Di determinare**, per quanto esposto in premessa, sulla base della documentazione fornita dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Campodenno, il costo presunto per il servizio pubblico di fognatura per l'anno 2019 nella misura riportata nella Tabella (**Allegato 1**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che evidenzia un costo complessivo per il servizio pari ad Euro 36.755,95;
- 2. Di approvare**, sulla base della documentazione fornita dal Servizio finanziario del Comune di Campodenno, l'aggiornamento delle tariffe per il servizio pubblico di fognatura per l'anno 2019 nella misura riportata nella Tabella (**Allegato 1**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si sintetizzano:

### A) UTENZE CIVILI

<b>QUOTA FISSA (importo annuo)</b>	
2019	12,28
<b>QUOTA VARIABILE (tariffa)</b>	
2019	0,2656

### B) UTENZE PRODUTTIVE

ENTITA' DELLO SCARICO IN MC	VALORI DI "F"
V < o = a 250 mc/anno	87,80
251-500	103,29
501-1000	180,76
1000-2000	258,23
2001-3000	387,34
3001-5000	516,46
5001-7500	774,69
7501-10.000	1.320,91
10.001-20.000	1.420,26
20.001-50.000	2.065,83
V > 50.000 mc/annuo	2.840,51
<b>QUOTA VARIABILE (tariffa)</b>	
2019	0,2656

- 3. Di dare atto** che la decorrenza dell'applicazione delle medesime decorre dal 1° gennaio 2019;

- 4. Di dare atto** che le tariffe, determinate con il presente provvedimento, sono da assoggettare ad IVA nella

misura di legge;

5. **Di dare atto** che la copertura dei costi di gestione del servizio fognatura, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà scaricata nell'anno 2019, in base alle predette tariffe è pari al 100 %;
6. **Di trasmettere** alla P.A.T. Servizio Autonomie Locali, per la verifica della conformità al modello di tariffazione provinciale, la documentazione giustificativa ed i valori numerici relativi alla determinazione dei costi fissi e dei costi variabili, nonché quella relativa alla determinazione delle tariffe;
7. **Di disporre** la pubblicazione sul Sito istituzionale del Comune di Campodeno delle tariffe di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. **Di inviare**, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
10. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - Opposizione, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 79 comma 5 del del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della legge 6.12.1971 n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*